



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 09-05-2023

OGGETTO: Erogazione contributo all'Associazione Culturale Redentore per lo sviluppo delle attività culturali inerenti il Monumento al Cristo Redentore sul Monte Guglielmo.

L'anno **Duemilaventitre** addì **Nove** del mese di **Maggio** alle ore **12:30**, in modalità telematica, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Assessore	SI

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott. Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione G.C. n. 36 del 09-05-2023

OGGETTO: **Erogazione contributo all'Associazione Culturale Redentore per lo sviluppo delle attività culturali inerenti il Monumento al Cristo Redentore sul Monte Guglielmo.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- sulla vetta del Monte Guglielmo, la montagna di Zone ricca di spiritualità e di cultura, è stato costruito nel lontano 1902 il Monumento al Redentore per volontà dell'Ing. Montini, padre del Papa Paolo VI;
- l'Associazione Culturale Redentore, con sede a Gardone V.T., è un'Associazione senza scopo di lucro, che si prodiga ogni anno nella realizzazione di iniziative ed interventi che permettano una maggiore fruibilità sia della montagna che del monumento posto nella sua sommità;

PRESO ATTO che la predetta Associazione, nel corso del 2023, ha organizzato e organizzerà diverse iniziative culturali e promozionali volte a valorizzare la cultura della montagna, quale, per esempio, l'iniziativa editoriale "Il Redentore ieri ed oggi";

VISTA la richiesta da parte dell'Associazione Culturale Redentore del 27.04.2023, prot. n. 1511, al fine ottenere un contributo per sostenere le spese sopra indicate;

RICONOSCIUTA l'importanza delle attività svolte dalla suindicata;

RITENUTO di compartecipare alle spese sostenute per l'iniziativa editoriale "Il Redentore ieri ed oggi";

VISTI:

- gli artt. 2 e 118 della Costituzione Italiana;
- l'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241, che prevede la regolamentazione della concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati;
- il regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e privati, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 26.07.2016;
- la delibera n. 32 del 20.01.2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che le suindicate concessioni non è interdetta dalle recenti disposizioni introdotte dal D.L. 78, in quanto secondo un parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1705/2010 del 23.12.2010 – le forme di contribuzione all'associazionismo locale sono ammesse, quando il privato svolge un'attività propria del Comune in forma sussidiaria e cioè esercita una competenza dell'Ente Locale in maniera alternativa rispetto al tradizionale modo di erogazione del servizio pubblico;

RICHIAMATA, da ultimo, la sentenza Corte dei Conti Liguria 05.10.2017 n. 83 che ha ribadito che i contributi erogati ad associazioni del territorio, Pro loco ed analoghe, non si configurano come spese di rappresentanza affermando che *non rientrano nell'ambito applicativo delle suddette disposizioni [di cui al citato DL 78] le forme di sostegno economico assicurate dagli enti locali ad enti e/o associazioni (come ad esempio le Pro Loco), che svolgono in favore della cittadinanza attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale, realizzando in questo senso quelle forme d'esercizio mediato delle funzioni*

amministrative che dovrebbero essere anzi favorite in base al principio di sussidiarietà "orizzontale" enunciato dall'ultimo comma dell'art. 118 Cost.;

RILEVATO che trattasi di contributo concesso ad un Ente di natura non commerciale che non percepisce ulteriori introiti da altri soggetti privati o pubblici e pertanto il contributo non è assoggettato a una ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/73;

RICHIAMATO l'art. 183 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 (paragrafo 8.3) la coerenza del presente provvedimento con il DUP 2023/2025, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 30.07.2022 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario Comunale e Responsabile dell'area Amministrativa-finanziaria Elisa Chiari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di concedere, per i motivi descritti in premessa, all'Associazione Culturale Redentore un contributo economico di € 1.000,00;
3. al fine di non aggravare il procedimento (ex articolo 1, comma 2, della Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i.), di impegnare e liquidare già in questa sede le somme di cui al punto precedente, imputando la spesa al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2023, come segue:

PEG	dizione	importo	Scad
35600	Contributi per iniziative culturali diverse	€. 1.000,00	2023

4. di dare mandato al Responsabile della Trasparenza affinché provveda agli adempimenti previsti dal d.lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;
6. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari
